

La procedura penale in materia di salute e sicurezza sul lavoro

*Autore: Federico Moizo, Area Salute e Sicurezza sul Lavoro
Assolombarda*

RSPPItalia.com

Seguici anche su



Abstract

Il PNRR presentato dal Governo rappresenta una sfida e un'opportunità per l'Italia per avviare importanti interventi strutturali ai fini della competitività e dell'ammodernamento del Paese.

Tra le riforme strategiche per il futuro dell'Italia vi è il tema della Giustizia che, in termini di competitività con gli altri Paesi Europei, attrazione per gli investitori e per le aziende estere e rispetto dei diritti fondamentali delle persone, rappresenta un settore fondamentale su cui bisogna puntare con il lavoro e lo sforzo di tutti, evitando qualsiasi tipo di partigianeria politica.

Per quanto non è nostro compito entrare nel merito delle riforme che si vogliono attuare con il PNRR, il cui esame è materia per giuristi e interpreti della materia, questo riferimento ci da l'occasione per richiamare e ricordare la situazione attuale rispetto all'applicazione delle regole processuali penali che si applicano al tema della sicurezza sul lavoro.

Con questo breve articolo si vuole, quindi, fare un focus sugli elementi generali che caratterizzano il procedimento penale che accerta le responsabilità in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il Procedimento penale

L'accertamento delle responsabilità connesse agli infortuni e alle malattie professionali sul lavoro è demandato al giudice penale, in qualità di Tribunale in composizione monocratica (un giudice), con due tipi di procedimenti: uno che rispecchia il "rito ordinario" che è davanti al Tribunale in composizione collegiale (tre giudici) e un rito che presenta delle caratteristiche leggermente diverse.

E' opportuno soffermarci sugli aspetti generali del "rito ordinario".

Il procedimento penale è una serie cronologica di atti diretti alla pronuncia di una decisione penale. Tutti gli atti devono essere compiuti rispettando una determinata sequenza temporale e hanno la finalità di accertare l'esistenza di un fatto penalmente illecito e attribuirlo ad una persona.


Il codice di procedura penale, adottato con D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, prevede tutti i passaggi tecnici e le fasi che caratterizzano il procedimento.

Il procedimento ordinario è strutturato nel seguente modo:

RSPPItalia.com

Seguici anche su





Il procedimento penale rappresenta le tre fasi sopra viste: le indagini preliminari, l'udienza preliminare e il dibattimento o giudizio.

Nel linguaggio tecnico, quando si parla di "processo penale" si indica invece solo una porzione del procedimento penale e, in particolare, le fasi dell'udienza preliminare e del dibattimento.

Il momento iniziale di qualsiasi procedimento penale è l'iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro a cura del PM, notizia che lo stesso è venuto direttamente a conoscenza o, per la maggior parte dei casi, da parte della polizia giudiziaria.

Successivamente si apre la fase delle indagini preliminari svolte dal PM con l'ausilio della polizia giudiziaria per raccogliere prove, interrogare l'indagato, mettere sotto sequestro documenti etc.

Il termine ordinario delle indagini è di sei mesi, salvo casi eccezionali di un anno. Il termine normale però può essere prorogato fino a due volte ed entro il termine massimo di diciotto mesi e di due anni per gravi delitti o indagini particolarmente complesse.

Terminata la fase delle indagini con l'avviso di conclusione indagini che deve essere consegnato all'indagato, il PM può decidere di chiedere l'archiviazione (non si sono elementi per sostenere l'accusa) o formulare richiesta di rinvio a giudizio al giudice.

Il momento iniziale del "processo" penale è l'esercizio dell'azione penale che avviene con la richiesta di rinvio a giudizio che il PM fa al giudice per le indagini preliminari nell'udienza preliminare.

Nella richiesta di rinvio a giudizio viene formulata un'imputazione da parte del PM che non è altro che l'addebito della responsabilità di un fatto storico di reato ad una persona.

Nel linguaggio giuridico la persona soggetta alle indagini preliminari svolte in segreto dal PM è definita "indagato", mentre la stessa persona, una volta esercitata l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio del PM, assume la posizione di "imputato".

Se la prova è evidente, il PM può chiedere al giudice per le indagini preliminari il rinvio a giudizio senza udienza preliminare (giudizio immediato).

Quando una persona è arrestata in flagranza o quando l'indagato ha confessato nel corso dell'interrogatorio, il pubblico ministero può condurlo direttamente davanti al giudice in dibattimento (giudizio direttissimo).

Fuori da queste due ipotesi, nel rito ordinario si svolge l'udienza preliminare che ha la funzione di assicurare che un giudice controlli la legittimità e il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal PM.

Ove il giudice ritiene che non sussistano elementi idonei a sostenere l'accusa in giudizio, pronuncerà sentenza di non luogo a procedere, in caso opposto, emanerà il decreto che dispone il giudizio.

L'udienza preliminare è anche la sede in cui si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento e il processo verrà definito all'udienza stessa (il rito abbreviato, il c.d. patteggiamento e la messa alla prova).

Il dibattimento o giudizio è il cuore dell'intero procedimento penale ed è la fase più lunga e complessa nella quale avviene il contraddittorio delle parti sulle prove: tale principio comporta la partecipazione delle parti nella formazione della prova che si sostanzia, per le prove orali, nell'esame incrociato, in cui le parti pongono direttamente le domande alle persone esaminate.

Il momento finale dell'intero procedimento è la sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice che decide se assolvere (proscioglimento) l'imputato dalle accuse formulate nei suoi confronti o condannarlo alla pena prevista dal reato commesso.

Procedimento penale davanti al Tribunale in composizione monocratica

Il procedimento penale davanti al Tribunale in composizione monocratica è un procedimento che viene instaurato per:

- le contravvenzioni che non sono di competenza del giudice di pace;
- i reati puniti con pena detentiva fino a dieci anni del massimo.

Di questi reati, il legislatore ha previsto due tipi di procedimenti penali:

- per le contravvenzioni e i reati con pena detentiva fino a quattro anni nel massimo e altri reati indicati nominativamente nel c.p.p. è previsto un rito apposito, caratterizzato dalla mancanza dell'udienza preliminare.
- per gli altri reati con pena superiore a quattro anni e fino a dieci anni è previsto un procedimento che è eguale a quello ordinario davanti al Tribunale collegiale.

Mentre il procedimento per i reati più gravi è modellato sul procedimento dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, nel quale, come si è visto, si svolge l'udienza preliminare che permette ad un giudice di "operare" un filtro, una valutazione di merito consistente *in una prognosi sulla possibilità di successo dell'accusa nella fase dibattimentale*, il procedimento penale sprovvisto dall'udienza preliminare è caratterizzato dal fatto che il PM esercita l'azione penale mediante decreto di citazione diretta a giudizio: non è previsto, quindi, alcun controllo del giudice sulla fondatezza dell'iniziativa del pubblico ministero come avviene normalmente all'udienza preliminare nel rito ordinario.

Il legislatore del 1999 ha previsto, nel procedimento per i reati meno gravi davanti al Tribunale in composizione monocratica, però, una apposita udienza, chiamata udienza di comparizione che precede il dibattimento.

Nell'udienza di comparizione, che è diversa dall'udienza preliminare in cui c'è un controllo giurisdizionale ulteriore prima del dibattimento, l'imputato ha la possibilità di scegliere uno dei riti speciali già visti (rito abbreviato, patteggiamento, messa alla prova etc.) e deve svolgere delle attività preliminari tra cui, a pena di inammissibilità, il deposito sette giorni prima dell'udienza delle liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici di cui le parti intendono chiedere l'esame.

In questo caso il procedimento sarà così strutturato:



I delitti che ricorrono in caso di infortuni e malattie professionali sul lavoro, come è noto, sono i seguenti:

- **Art. 589** "Omicidio colposo" - *Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*
- **Art. 590** "Lesioni personali colpose" - *Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

- **Art. 437** “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro” - *Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*
- **Art. 451** “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro” - *Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 103 a euro 516.*

A questi delitti, vanno aggiunte tutte le contravvenzioni previste in materia di salute e sicurezza dal D. Lgs. 81/2008 per le quali il procedimento penale ha ripreso il suo corso dopo la sospensione prevista dal D. Lgs. 758/1994.

Questi reati sono di competenza del Tribunale in composizione monocratica e seguono, a secondo della pena detentiva prevista nel massimo, i due tipi di procedimenti sopra descritti.

Nella maggior parte dei casi in cui vengono contestate lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro il procedimento sarà instaurato con citazione diretta e i tempi variano molto da procedimento a procedimento e dalla complessità del tema trattato.

La durata media dei procedimenti penali per lesioni personali colpose, che seguono tutte le fasi sopra descritte e si concludono con una sentenza di assoluzione o di condanna, può essere indicativamente di tre/quattro anni dalla conoscenza da parte della polizia giudiziaria e del PM della notizia di reato, salvo il ricorso a procedimenti speciali che possono ridurre i tempi.

In caso di omicidio colposo o di rimozione dolosa di cautele infortunistiche, il procedimento penale seguirà lo stesso schema di quello “ordinario” con la presenza dell’udienza preliminare e, stante anche la complessità dell’accertamento dei due predetti reati, sarà inevitabilmente caratterizzato da un allungamento dei tempi del giudizio.

Questo contributo non tiene conto della fase del giudizio di appello e del ricorso davanti alla Corte di Cassazione che possono essere instaurati all’esito del procedimento di primo grado visto sopra. E’ evidente che, soprattutto nella fase di appello, i tempi di definizione del processo si allungano e il rischio della prescrizione di reato aumenta in maniera esponenziale.

Conclusioni

Questa breve disamina tecnica del procedimento penale, che si applica anche all’accertamento delle contravvenzioni e dei delitti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ci fa comprendere quanto sia importante e necessaria una riforma strutturale della giustizia che tenga conto del principio della durata ragionevole del processo.

In Italia è un dato di fatto che i tempi medi di definizione dei procedimenti penali sono di molto superiori alla media europea e che la durata dei procedimenti penali è influenzata anche dal numero eccessivo dei procedimenti da trattare.

Sul punto ci auspichiamo che con il PNRR si attui una riforma organica del procedimento penale con l’obiettivo di ridurre i tempi del processo, salvaguardando le garanzie difensive.

Inutile dire che tale riforma, se non accompagnata da interventi di **semplificazione, speditezza e razionalizzazione** del processo penale, non può portare a nessun cambiamento concreto.

Copyright © 2021 RSPPITALIA